



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 131 del 12/10/2006**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 26 settembre 2006, n. 387

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 - art. 45 - 1° comma - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16.02.1990 - IPAB Pia Fondazione "Michelina ed Eugenia Gravina" con sede in San Marco in Lamis. Depubblicizzazione.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Il giorno 26 settembre 2006 in Bari, nella sede del Settore:

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 4, 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28 luglio 1998, n. 3261;
- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 di nomina del Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1236 del 30.08.2005;
- viste le risultanze del procedimento amministrativo avviato su istanza del Presidente dell'IPAB Pia Fondazione "Michelina ed Eugenia Gravina" con sede in San Marco in Lamis concernente la richiesta, per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'ente, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.2.1990, art. 1 - punto - lettera b) "Istituzione promossa ed amministrata da privati" e lettera c) "Ispirazione religiosa";
- preso atto che con D.P.R. 24.7.1977 n. 616 - art. 14 sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del Codice Civile, che operino, tra l'altro, nella materia dell'assistenza e beneficenza pubblica le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione;
- preso atto che con sentenza della Corte Costituzionale n. 936 del 7.4.1988 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17.7.1890 n. 6972 nella parte in cui non prevede che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano i requisiti di

Istituzione privata;

- preso atto che con il D.P.C.M. 16.2.1990 sono state impartite le direttive governative ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 616/77, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato delle II.PP.A.B. regionali e infraregionali che ne facciano richiesta, anche allo scopo di garantire ed assicurare la uniformità sull'intero territorio nazionale dell'esercizio delle funzioni delegate ed anche in considerazione della rilevanza degli interessi costituzionali coinvolti;

- rilevato che dette disposizioni richiedono:

- art. 1 - comma 3 che le Istituzioni continuino a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza;

- art. 1 - comma 6 che per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato per "Ispirazione religiosa" che debbano ricorrere congiuntamente i seguenti elementi:

a) attività istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa;

b) collegamento dell'Istituzione ad una confessione religiosa, realizzato per il tramite della designazione, prevista da disposizioni testamentarie, di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose, ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione di servizio;

- Preso atto che dall'esame degli atti rimessi dall'Ente è emerso:

a) l'Istituzione venne eretta in Ente Morale con D.P.R. del 20/09/1946 con lo scopo di svolgere attività di assistenza a favore degli anziani e dei bambini;

b) la nomina di tutto il Consiglio di Amministrazione è affidata al vescovo pro-tempore di Foggia;

c) la nomina da parte del Vescovo, nel Consiglio di Amministrazione, di un Arciprete pro-tempore della Collegiata di San Marco in Lamis e di un altro sacerdote, come risulta dall'art. 16 dello Statuto vigente;

d) l'educazione religiosa dei bambini dell'Asilo Infantile secondo gli insegnamenti della Chiesa Cattolica Romana affidata alle Suore;

e) la cura e l'assistenza tanto dei vecchi quanto dei bambini affidata alle Suore, come risulta dall'art. 2 del vigente statuto;

f) la presenza di un cappellano spirituale che quotidianamente celebra la S. Messa e pratica assistenza spirituale agli ospiti;

g) l'esistenza di n. 2 cappelle: di cui una all'interno della struttura per l'esercizio del culto in ciascuna delle due sezioni dei vecchi e delle vecchie, e l'altra, adiacente alla Casa di Riposo e aperta al pubblico;

i) la residenza delle suore presso la struttura della Casa di Riposo;

l) il patrimonio dell'Ente, inteso quale somma di patrimoni immobiliari (terreni e fabbricati), ammonta a Euro 32.375.599,20 e che lo stesso risulta prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria;

m) l'Ente ha personale dipendente in n. 24 unità, di cui: n. 5 a tempo indeterminato, n. 4 a tempo determinato, n. 9 a convenzione e n. 6 unità di personale religioso;

- valutata e condivisa la proposta del responsabile del procedimento amministrativo di accogliere l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato richiesta dall'IPAB, quale istituzione religiosa, in quanto ricorrono congiuntamente gli elementi previsti dal comma 6 dell'art. 1 del D.P.C.M. 16.2.1990;

- richiamato il D.P.R. 15.1.72 n. 9;

- richiamato il D.P.R. 24.7.1977 n. 616 - art. 14; - richiamata la legge regionale 4.7.74 n. 22;

- Richiamata la L.R. 30 settembre 2004 n. 15 - art. 45 - I° comma, come modificato dall'art. 13 - I°

comma - della l.r. 15 maggio 2006, n. 13, che dispone "Sino all'adozione dei provvedimento di trasformazione di cui all'art. 2 della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di IPAB" in quanto compatibili e se compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge 39;

- richiamato il D.P.C.M. 16.2.1990;

- Considerato che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari - Seconda Sezione, con Ordinanza n. 650/2006 del 31 agosto 2006, trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. 11/L/18821 del 12/09/2006 ed invito ad eseguire la medesima "al fine di evitare inutili contenziosi", ha disposto per analogo procedimento che la Regione si pronunci espressamente sull'istanza di acquisizione della personalità giuridica di diritto privato in considerazione che "sul punto la normativa regionale non presenta rilevanti novità, limitandosi "l'art. 10 della Legge Regionale Puglia 30 settembre 2004 n. 15 a rinviare alla legislazione vigente" e in considerazione "da un lato, che per questo procedimento non rileva la mancata emanazione del regolamento attuativo della citata legge regionale e, dall'altro, che l'istanza e la documentazione prodotta dalla ricorrente alla Regione non necessita, almeno in astratto, in base alla recente disciplina regionale, di particolari modificazioni o integrazioni";

- Ritenuto, pertanto, di doversi pronunciare in ordine alla istanza di riconoscimento in Ente di diritto privato della Pia Fondazione "Michelina ed Eugenia Gravina" con sede in San Marco in Lamis

## DETERMINA

1. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile, la personalità giuridica di diritto privato dell'Istituzione Pia Fondazione "Michelina ed Eugenia Gravina" con sede in San Marco in Lamis, già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza.

2. Di dare atto che, con decorrenza 1 novembre 2006, l'Ente perde la natura giuridica di diritto pubblico e conseguentemente cessa di essere sottoposto alla disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

3. Di prescrivere all'ente, che continua ad essere retto e amministrato secondo le norme del vigente statuto, il termine di tre mesi dalla data del 1 novembre 2006, per sottoporre all'approvazione regionale le riforme statutarie conseguenti alla nuova natura giuridica acquisita con il presente provvedimento.

4. Di fare carico all'Ufficio Terzo Settore di trasmettere il presente provvedimento al Settore Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Ufficio Leggi, Regolamenti e atti del Presidente, per l'iscrizione della Pia Fondazione "Michelina ed Eugenia Gravina" con sede in San Marco in Lamis, nel registro delle persone giuridiche private istituito con D.P.G.R. n. 103 del 19/02/2001 ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 361 del 10/02/200.

5. Di fare obbligo al Presidente dell'Ente di portare a conoscenza del personale dipendente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, entro sette giorni dalla data di notifica del presente atto, l'avvenuta trasformazione della natura giuridica dell'Ente ai fini dell'esercizio del diritto di opzione al mantenimento del regime pensionistico obbligatorio e del trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 4 comma 2, del decreto legge 9.10.1989 n. 338, convertito con modificazione nella legge 7.12.1989 n. 389.

6. Di disporre, ai sensi dell'art. 6 lettera i) della L.R. 12.4.1994 n. 13 la pubblicazione del presente

provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Il presente atto, redatto in duplice esemplare, si compone di numero sei pagine ed è esecutivo.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Di Carlo

---